




A

SUA ECCELLENZA

IL CAPO DEL GOVERNO




MEMORIALE

DEI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL

13 GENNAIO 1915



Sora 4 Novembre 1929 -VIII E.F.





A. S. E. IL CAPO DEL GOVERNO

R O M A  
-----

Un terremoto di inaudita violenza si abbatteva il 13 Gennaio 1915 sulla Marsica e sul Sorano; ogni cosa travolgendo, distruggendo importanti cespiti di ricchezza, facendo vittime umane numerosissime.-

Si era alla vigilia della guerra.-

I colpiti dal disastro tellurico furono, in quell'ora, degnamente italiani: nè tentarono sottrarsi ai loro doveri verso la Patria, chiedendo esenzioni in nome della loro recente sventura; nè osarono levare alta la loro voce a impetrare soccorsi.-

Tuttavia -e in più modi- gli aiuti vennero da ogni parte, specialmente dallo Stato, il quale, come già aveva fatto per il terremoto Calabro-Siculo, emanò una serie di provvidenze legislative miranti a facilitare la rinascita delle Regioni colpite dal nuovo terremoto e ad alleviare le perdite enormi sofferte dai danneggiati.-

Queste leggi -nel periodo di tempo immediatamente successivo al disastro e durante la guerra- furono interpretate con intelligente larghezza di criteri. Qualche incom-



prensione da parte di alcuni Uffici -che pur allora ebbe a verificarsi- cessò, non appena venne denunciata alle Autorità Superiori.-

Ma, purtroppo, tra il 1919 e il 1921, le cose eran venute completamente a mutare.-

La burocrazia liberale, macchinosa e pesante, non penetrata dello spirito e financo dimentica della lettera delle disposizioni legislative, riusciva a creare ogni sorta di inciampi, impedendo che il corso delle pratiche si svolgesse con quella celerità di ritmo che il caso imponeva.-

Annegavano miseramente, nella morta gora, tutte le aspettative legittime dei danneggiati: si giunse persino a sopprimere, in Sora, l'Ufficio Speciale del R. Genio Civile.-

Il fremito di vita nuova, onde l'Italia fu scossa dalla Rivoluzione Fascista, anche per Sora fu il segno certo di tempi migliori.-

Per verità, non avrebbsi potuto desiderare miglior interprete, nè più profondamente umano, del Governo Nazionale nell'applicare le leggi emanate pel terremoto: nè più sagace e provvido legislatore nel colmare, con nuove leggi, le lacune constatate nella complessa legislazione esistente.-



Risorse la fiducia negli animi di tutti; e, ancor prima che i sussidi le fossero stati corrisposti, certa soltanto dell'aiuto dello Stato, la iniziativa privata - con enormi sacrifici - imprese a provvedere a riparazioni e a ricostruzioni.-

Furon cinque o sei anni di lavoro fecondo, durante i quali però, alcuni abusi ed alcune condannevoli frodi essendosi di recente constatate in taluni dei paesi terremotati, il Governo Nazionale si è visto costretto - allo scopo di reprimere gli uni e punire le altre - a disporre una completa revisione dell'opera compiuta.-

Tale provvedimento, in sè giusto e lodevole, pare che dai preposti alla revisione lo si voglia snaturare e s'intendan modificare i criteri e le norme che hanno costituito finora la indiscussa base per la concessione dei benefici (criteri e norme consacrati in leggi e decreti dello Stato ed in circolari dei competenti Ministeri: vedi Allegato G) Si vorrebbe, cioè, alla stregua di nuovi criteri, riesaminare tutte le pratiche per colpire anche quelle immuni da ogni pecca, al solo fine di ridurre l'entità degli aiuti concessi.-

Si è venuto, così, a creare un penoso e preoccupante stato di incertezza: che distoglie i danneggiati da ogni intrapresa; che rende tutti dubbiosi dell'avvenire; che è causa unica della gravissima disoccupazione operaia e della non meno grave crisi commerciale dalle quali tutta la



Regione è colpita.

Ed è perciò che i rappresentanti di tutte le classi della Città di Sora, riunitisi in assemblea sotto la vigile direzione dell'Autorità Podestarile, hanno deliberato di richiamare la benevola attenzione del Governo Nazionale sulle seguenti specifiche questioni, svolte ed illustrate più ampiamente negli allegati del presente Memoriale:

1)-CRITERI DI STIMA DELLO STABILE DISTRUTTO O DANNEGGIATO

DAL TERREMOTO:

in relazione alla revisione delle stime stesse, che si sta eseguendo da una Speciale Commissione del Ministero dei LL.PP. con criteri restrittivi ed inadeguati al bisogno.- (Vedi Allegato A)

2)-NORME E CRITERI PER LA RIPARAZIONE DEGLI STABILI DAN-

NEGGIATI DAL TERREMOTO:

in relazione ai nuovi criteri che, in contraddizione con le norme tecniche vigenti e consacrate dal R.D.L. 13-3-1927, N.431, si stanno adottando dalla suddetta Commissione.- (Vedi Allegato B)

3)-PRETESA DECADENZA DAL DIRITTO AI BENEFICI CONCESSI DALLO STATO IN DANNO DI CHI ABBIA VENDUTO IL FABBRICATO DANNEGGIATO O IL SUOLO SU CUI SORGEVA IL FABBRICATO DISTRUTTO DAL TERREMOTO, PRIMA DI AVANZARE DOMANDA PER OT-



TENERE I BENEFICI STESSI.- (Vedi Allegato C)

4)-VALIDITÀ DELLA DOMANDA PRESENTATA IN TERMINI ANCHE SE  
NON FIRMATA DIRETTAMENTE DAL DANNEGGIATO;

in relazione alla dichiarazione di decadenza delle do-  
mande non munite delle firme autentiche dei danneggiati  
o firmate dagli incaricati.- (Vedi Allegato D)

5)-DETERMINAZIONE DEL MOMENTO IN CUI VA TENUTO PRESENTE IL  
REDDITO DEL DANNEGGIATO: data di presentazione della do-  
manda o, invece, data del danno subito!- (Vedi Allegato E)

6)-NATURA DELLA OBBLIGAZIONE "DANNEGGIATI TERREMOTI.,:

in relazione: (Vedi Allegato F)

a) alla recente interpretazione che contesta potersi la  
obbligazione riscuotere dal suo legittimo possessore se  
questi non dimostri all'atto della riscossione che il dan-  
neggiato continua ad essere proprietario del fabbricato

su cui è stata investita la obbligazione stessa-

b) all'attuale sospensione del pagamento delle obbliga-  
zioni, che, a termini di legge, dovrebbero pagarsi agli in-  
teressati nei quattro mesi successivi alla presentazione  
del collaudo dei relativi lavori.-

e hanno deliberato di chiedere:

A)-

Per il C A P O 1)

che non si mutino i criteri -finora seguiti- di stima e  
classifica degli stabili distrutti o danneggiati dal ter-



remoto; criteri che vennero adottati dai competenti Uffici del R.Genio Civile in seguito alla Relazione della Commissione nominata con Dispaccio Ministeriale n.8402 del 14 Luglio 1922 (Vedi Allegato G) e che hanno costituito la base per la legale determinazione dei diritti dei danneggiati, anche in confronto dei terzi.- (Vedi art. 16 e 40 del R.D.L. 13 maggio 1915 n.775, ed art.73 del R.D.L. 13 marzo 1927 n.431)

B)- Per il C A P O 2)

che nulla venga innovato alle attuali dichiarazioni relative ai fabbricati danneggiati (se riparabili o se non riparabili) fatte dagli Uffici competenti, e ai criteri per la riparazione dei fabbricati, finora seguiti in osservanza delle norme tecniche fissate dalla legge.- (Vedi R.D.L. 13-3-1927 n.431)

C)- Per il C A P O 3)

che venga riconosciuto il diritto a mutuo o contributo dello Stato anche a quei proprietari che, prima di avanzare la domanda, alienarono il cespite distrutto o danneggiato dal terremoto.

Il fatto della vendita del cespite non varia nè diminuisce in alcun modo la figura giuridica del danneggiato, il cui diritto è determinato, obbiettivamente, dal danno subito, e, subbiettivamente, dal reddito imponibile accertato a suo carico al momento del danno.-



D)- Per il C A P O 4)

che non si ritengano invalide, con la conseguente decadenza del diritto ai benefici dello Stato, le domande dei danneggiati che, pur presentate nei termini, portino in calce la firma dell'incaricato o il nome e cognome del danneggiato stesso, non scritto di suo pugno.-

Una tale invalidità non è comminata dalla legge, e d'altra parte non può mettersi in dubbio la buona fede dei danneggiati e dei sottoscrittori.

In casi analoghi questa della buona fede è stata ritenuta una ragione sufficiente per negare ogni perdita di diritti.- (Vedi art.6 della L.27 giugno 1929 n.1069)

E)- Per il C A P O 5)

che in relazione al reddito si abbia riguardo a quello goduto dal richiedente al momento del danno (dopo operate le decurtazioni di cui al R.D. 21-1-1915 n.27).

Il criterio del giorno di presentazione della domanda non ha nessuna base, nè logica nè giuridica.-

F)- Per il C A P O 6)

1) che non si pretenda dai possessori dell'Obbligazione, allorchè si presentano per il pagamento delle stesse, la dimostrazione che il fabbricato riparato o quello ricostruito ex-novo siano tuttora di proprietà dell'intestatario dell'Obbligazione; poichè nessun disposto di legge vieta la commerciabilità del cespite una volta riparato o ricostruito.



2) Che si diano disposizioni alle Intendenze di Finanza per il pagamento delle Obbligazioni nei termini fissati dalle leggi; termini sul rispetto dei quali i possessori delle Obbligazioni hanno giustamente fondato i loro calcoli per la soddisfazione dei loro improrogabili impegni.-

L'importanza di questi desiderata -che non sono domande di nuove facilitazioni, ma soltanto mirano ad ottenere che le leggi, come lo sono state nell'ultimo quinquennio, siano anche per l'avvenire giustamente interpretate ed applicate- non sfuggirà certo alla oculata comprensione del Governo Nazionale, al quale altro non si chiede che un atto di giustizia che, ponendo fine a questo pauroso stato di incertezze, ridoni ai danneggiati, alle Imprese, agli Istituti Finanziatori, la certezza di non veder lesi i loro interessi; e faccia rifiorire il lavoro in queste Regioni dove, se parecchio si è fatto, moltissimo resta ancora da fare.

#### C O N C H I U D I A M O

Sora non è della tranquillità di chi ha abusato del pubblico danaro che intende occuparsi o preoccuparsi: se vi sono state frodi, ben vengano inchieste e Commissioni ad accertarle ed a punirle.-

Sora chiede che i non frodatori non siano molestati; che si ridoni la tranquillità a questi paesi così dura-



mente provati, i quali, dal triste giorno del disastro tel-  
lurico, non hanno avuto pace; che si creino tali condizio-  
ni che, rassicurando e garantendo tutti, assicurino e garan-  
tiscano anche e specialmente ai lavoratori quel pane quo-  
tidiano che essi e le loro famiglie hanno diritto di pre-  
tendere....; chiede dopo tanto strazio di poter rinascere  
ad una vita migliore.-

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=



\*\*\*\*\*

CONDIZIONE DI STATO DELLA STRUTTURA DISTRUTTA O DANNEGGIATA  
DAL TERREMOTO.

Il valore che il fabbricato aveva prima che fosse di-  
strutto o danneggiato dal terremoto viene determinato  
dalla cosiddetta "parola d'ordine" redatta a cura del  
Comitato di studio e approvata dal R. Genio Civile.

La enorme importanza di questo documento - che, da ora,  
gioca obiettivamente a stabilire la misura dell'entità  
dello Stato - A L L E G A T O - è quella di assicurare la  
sufficienza assoluta dei criteri di valutazione; per evitare  
disparità di trattamento da paese a paese e perché i  
dati a farsi passare, in modo sicuro e preciso, di  
mano in mano dal soccorso che sarebbe stato concesso.

Per i primi sette anni, invece, dal 1916 al 1922, gli Uffici  
del Genio Civile di Ancona e di Sora elaborarono la  
relazione di stato di fatto, basata sulle osservazioni  
effettuate sul campo e sulle relazioni dei periti, il  
quale, con una disposizione del Ministero del 1922, fu  
sostituito da una relazione di stato di fatto, approvata  
dal R. Genio Civile di Ancona e di Sora, in cui si  
distinguevano le strutture distrutte e danneggiate dal terremoto.

\*\*\*\*\*



A

La Commissione - ALLEGATO " A " - del R.Genio Civile di Avezzano applicava i seguenti prezzi di valutazione dei

CRITERI DI STIMA DELLO STABILE DISTRUTTO O DANNEGGIATO  
per costruzioni DAL TERREMOTO.- b) per fabbricati rurali

Il valore che il fabbricato aveva prima che fosse distrutto o danneggiato dal terremoto viene determinato dalla cosiddetta "perizia sommaria"; redatta a cura dell'avente diritto ai benefici di legge; rivista, corretta ed approvata dal R.Genio Civile.-

La enorme importanza di questo documento -che, da solo, giova obiettivamente a stabilire la misura dell'aiuto dello Stato- avrebbe dovuto consigliare uguaglianza e stabilità assoluta dei criteri di valutazione; per evitare disparità di trattamento da paese a paese, e perchè danneggiati e terzi sapessero, in modo sicuro e preciso, il limite massimo del soccorso che sarebbe stato concesso.-

Per i primi sette anni, invece, dal 1915 al 1922, gli Uffici del Genio Civile di Avezzano e di Sora adottarono in tali valutazioni, prezzi base profondamente diversi. La cosa venne portata a conoscenza del Ministero dei LL.PP., il quale, con suo Dispaccio N.8402 in data 12 Luglio 1922, provvede dando incarico ad un'apposita Commissione di Ispettori Superiori del Genio Civile di fissare i criteri di stima dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto del 13 Gennaio 1915.-



La Commissione rilevò che l'Ufficio del R.Genio Civile di Avezzano applicava i seguenti prezzi di valutazione dei fabbricati riferiti ad ogni metro cubo, vuoto per pieno: a) per cantinati dalle L.6 a L.10; b) per fabbricati rurali da L.12 a L.15; c) per fabbricati normali di civile abitazione da L.15 a L.20; d) per fabbricati di maggior pregio da L.22 a L.26=, mentre " a Sora in generale l'Ufficio dava ai fabbricati un estimo alquanto moderato non superando cioè i valori minimi indicati per Avezzano, a ciò indotto da un apprezzamento un po' troppo rigido nei gradi di riduzione da apportarsi alla cifra normale per tener conto dello stato di vetustà e del grado di stabilità e consistenza del fabbricato prima del terremoto".-

La Commissione dovette inoltre riconoscere che, nel fissare i prezzi, l'Ufficio di Avezzano del R.Genio Civile aveva giustamente tenuto conto delle locali difficoltà di approvvigionamento dei materiali e delle altre spese di costruzione; che i criteri da Esso seguiti erano esatti, essendo notorio che prima del 1915 le ordinarie costruzioni civili costavano appunto dalle L.15 alle L.22 al metro cubo, vuoto per pieno; che anche valutando i vecchi fabbricati in normali condizioni prima del disastro da L.18 a L.22 a mc. vuoto per pieno si perveniva, con l'aumento dei diritti a mutuo, ad una cifra che non era sempre sufficiente per ricostruire, secondo le norme tecniche, i fabbricati stessi.-



Ed espresse il parere (Relazione 27-7-1922- cfr. Allegato G) che si dovessero adottate uniformi criteri di valutazione per le case dei due Circondari di Sora e di Avezzano, se, per soddisfare i fini della legge, si voleva rendere possibile la ricostruzione asismica di tutti i paesi danneggiati dal terremoto.-

Questo parere, bene accolto dal Ministero dei LL.PP., fu inviato come Circolare a tutti gli Uffici dipendenti.

Ed in conseguenza, furono rivedute, d'ufficio, tutte le perizie già approvate dal Genio Civile; furono aumentati i prezzi in conformità di quanto era disposto nella Circolare suddetta; furono emessi dal Ministero delle Finanze nuovi Decreti di riconoscimento dei relativi diritti a contributo per le pratiche devolute all'Unione Edilizia Nazionale; infine, coerentemente, le nuove perizie, presentate agli Uffici del R. Genio Civile fino al Dicembre 1927, furono riviste applicando i valori base su cennati, determinati dalla Commissione per i Circondari di Sora e di Avezzano.-

Siamo ora, di nuovo, in un periodo di penosa dubbiozza.

Gli Ispettori del Genio Civile in carica nel 1928 e 1929, dimentichi delle prescrizioni Ministeriali contenute nella ricordata Circolare del 1922, hanno, nel rivedere le perizie, ridotto e variato i prezzi di estimo, secondo i loro personali criteri.-



Ad esempio, è accaduto (il caso è documentabile a qualsiasi richiesta): che, mentre nel 1922 si stabiliva il valore di uno stabile, all'epoca del terremoto, in Lire 22 a metro cubo, questo prezzo unitario veniva ridotto nel 1928 a L.15; e, in seguito a reclamo, nel 1929, la valutazione era un'altra volta modificata, e - con una distinzione nuova e ingiustificata - si assegnavano allo stesso stabile due diversi prezzi di stima, cioè, L.20 per i piani superiori, classificandoli "parte nobile", e L.15 per il pianterreno, classificato "parte rustica"!!!

E sembra che, in occasione della revisione disposta per l'accertamento di eventuali irregolarità, si stiano riesaminando le perizie e gli atti tecnici relativi a tutte le domande di contributo con l'intento di apportare ai prezzi di stima riduzioni anche maggiori di quelle operate nel 1928-1929, e di variare la classifica dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto, pur quando non vi sia alcun sospetto di frode.-

La incertezza delle stime ha ingenerato la più completa sfiducia nelle Imprese di costruzioni e nei Finanziatori; e, in conseguenza, la più completa stasi nei lavori, con una inevitabile quanto indesiderabile aumento nella disoccupazione, che si annunzia già rilevantissima nella prossima stagione invernale.-



Ma, a parte questa ragione di natura economica-politica, è da considerare che l'ipotesi di successive e continue revisioni è fuori e contro le norme legislative. Gli articoli 16 e 40 del R.D.L. 13 maggio 1915 n. 775, 73 del R.D. 13-3-1927 n. 431, sanciscono che la perizia sommaria quando sia stata vistata ed approvata dal Genio Civile, acquista valore definitivo e costituisce così la misura del diritto del danneggiato, come anche la garanzia per i terzi che hanno provveduto a finanziare le opere di ricostruzione e di riparazione. - nono tale la non potersi riparare: alla base

Una perizia, cioè, ed una revisione: non una contrastante ridda di prezzi e di criteri diversi!

Sia rispettata adunque la Circolare Ministeriale del 27 luglio 1922 della quale si è fatta dianzi menzione.

=%=%=%=%=%=%=%=%=%=



= ALLEGATO " B " =

NORME E CRITERI PER LA RIPARAZIONE DEGLI STABILI DAN-  
NEGGIATI DAL TERREMOTO.

Nell'accertare i danni prodotti dal terremoto, il R. Ge-  
nio Civile classificò i fabbricati in tre categorie: as-  
segnando alla prima i fabbricati distrutti, cioè quelli ra-  
si al suolo dal terremoto; alla seconda i fabbricati dan-  
neggiati in modo tale da non potersi riparare; alla terza  
i fabbricati danneggiati ma riparabili.-

E in base alle norme tecniche in vigore (Vedi art. 33+39  
del R.D.L. 13-3-1927 n. 431) ed alle disposizioni costante-  
mente impartite dalle competenti Autorità, sollecite di non  
spendere inutilmente il pubblico danaro e di tutelare ade-  
guatamente la pubblica incolumità, furono ritenuti non ri-  
parabili sia quei fabbricati che, pur non essendo stati in-  
teramente rasi al suolo, non parvero suscettibili di una or-  
ganica riparazione che bene ne consolidasse le strutture  
resistenti; come quelli che, per tale organica riparazione,  
avrebbero richiesto una spesa non contenibile nei limiti  
massimi dell'ausilio concesso dallo Stato per i fabbrica-  
ti classificati riparabili: e

Furono invece considerati riparabili i fabbricati dan-  
neggiati dal terremoto che non si trovavano nelle condi-  
zioni suddette, prescrivendosi, per questi, doversi presen-



tare all'approvazione del Genio Civile, entro certi termini, il progetto di organica riparazione.- (Vedi anche per questo il R.D.L.13-3-1927 n.431 agli art. da 33 a 41)

Sull'applicazione di questa classifica ai casi correnti non pareva che si potesse comunque tornare.-

Sembra invece che ora, per un malinteso criterio di economia e calpestando ogni norma tecnica, (e si badi, che queste sono stabilite per legge) nella revisione che si sta facendo di tutte le pratiche terremoto, vogliansi includere fra i riparabili anche i fabbricati i quali, pur non essendo stati rasi al suolo dal terremoto, furono dichiarati non riparabili per le ragioni suesposte, e provvedere al restauro, sia di questi che degli altri già dichiarati riparabili, nel modo più sommario e meno costoso. Che, cioè, senza punto badare alla organicità delle riparazioni, voluta dalle norme tecniche in vigore, s'intenda procedere a rabberci che non gioverebbero in alcun modo a garantire la resistenza e la solidità degli edifici.-

Così facendo: a) resterebbero frustrati gli scopi della legge; b) si verrebbe a sperperare il pubblico danaro, senza alcuna garanzia per la incolumità pubblica; c) si recherebbe danno gravissimo a quei proprietari i quali, legittimamente contando sul riconoscimento del loro diritto determinato dalla perizia sommaria approvata una vol-



ta dal Genio Civile, hanno costruito altrove, provvedendo  
all'acquisto di aree e all'esecuzione dei lavori, diretta-  
mente, o per mezzo d'Imprese finanziatrici, talvolta anche  
con trasporto di mutui o contributi da un paese all'altro,  
secondo per legge avevano facoltà di fare; egualmente gra-  
ve a quegli altri proprietari che hanno già direttamente  
provveduto ad organiche e costose opere di riparazione dei  
loro fabbricati, e prima di entrare in possesso della Obbli-  
gazione dello Stato, pienamente confidando del titolo rela-  
tivo.-

Siano applicate precisamente le disposizioni legislati-  
ve vigenti: si vieti la riparazione degli edifici non su-  
sceppibili di essere organicamente riparati; si prescri-  
va per quelli che di tale riparazione sono suscettibili,  
TUTTI I LAVORI EFFETTIVAMENTE NECESSARI A CONSOLIDARE LE  
STRUTTURE: e ogni danno sarà impedito per l'avvenire.-

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=



... = ALLEGATO " C " ...  
... il capitale stesso, nelle condizioni in cui dal terro-  
PRETESA DECADENZA DAL DIRITTO AI BENEFICI CONCESSI DALLO  
STATO IN DANNO DI CHI ABBIA ALIENATO L'IMMOBILE PRIMA DI  
AVANZARE DOMANDA PER OTTENERE IL BENEFICIO STESSO.-

È una decadenza non comminata dalla legge. Vero è che, tra i documenti richiesti a corredo della domanda di contributo o mutuo, sono prescritti quelli giustificativi del possesso legittimo del fabbricato danneggiato o distrutto. (Vedi art.14 del R.D.L.13 maggio 1915 n.775, e art.5 e 6 del R.D.L.14-11-1915, n.1661)-

Ma tale dimostrazione di possesso si riferisce, evidentemente, al momento del danno e non al momento della domanda, perchè lo Stato concede il suo aiuto pel solo fatto e nei limiti del danno sofferto da chi all'epoca del terremoto era proprietario del fabbricato. Nessuna limitazione del diritto di proprietà può sostenersi imposta a carico del danneggiato, la cui convenienza a conservare il dominio del fabbricato danneggiato o dell'area di quello distrutto, non è lecito sindacare e discutere in questa sede.-

Insomma la figura di danneggiato è logicamente ed obiettivamente determinata dal diritto di proprietà dello stabile danneggiato o distrutto al momento in cui il terremoto avvenne; nè il fatto dell'avvenuta vendita del ce-